

Dott. Maria Alessandra PANBIANCO

NOTAIO

Via S. Antonio, 6 - 20059 VIMERCATE (MI)

Tel. (039) 66.95.73 / 60.81.422

51

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
RESIDENZIALE VIA OZANAM - VIA ALDO MORO DENOMINATO, SECONDO IL
PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE, COMPARTO 2

Numeri 84375 - 20439 di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei il giorno diciassette del mese di marzo

17 marzo 2006

In Vimercate, nel mio studio in via S. Antonio n. 6.

Avanti a me Dottor MARIA ALESSANDRA PANBIANCO Notaio in Vimercate, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i signori:

Boccella dottor Michele Antonio nato a Paternopoli il 6 settembre 1948, domiciliato per la carica in Concorezzo presso il Palazzo Comunale in via Repubblica n. 12, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di Segretario Comunale facoltizzato al presente atto ai sensi dell'art. 68 dello Statuto Comunale e dall'art. 4 del Regolamento, in virtu' dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in rappresentanza del

"COMUNE DI CONCOREZZO", con sede in Concorezzo, piazza della Pace N. 2, codice fiscale: 03032720157, partita I.V.A: 00741200968, in forza di:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 22 dicembre 2005 (adozione del piano di lottizzazione) che qui si allega sotto "A" in copia conforme omessi gli allegati;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 23 dicembre 2005 (adozione del piano di lottizzazione - convalida) che qui si allega sotto "B" in copia conforme;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20 febbraio 2006 (approvazione definitiva del piano di lottizzazione) che qui si allega sotto "C" in copia conforme in una con lo schema di convenzione;

- deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 23 febbraio 2006 (approvazione definitiva del piano di lottizzazione - convalida) che qui si allega sotto "D" in copia conforme;

in seguito indicato anche piu' semplicemente come "Comune"

MAGNI FIORENZO, nato a Monza il giorno 10 agosto 1928, residente a Monza, via Sant'Albino n. 16, codice fiscale: MGN FNZ 28M10 F704C;

MAGNI LUIGI, nato a Monza il giorno 7 maggio 1936, residente a Concorezzo, via San Giuseppe n. 42, codice fiscale: MGN LGU 36E07 F704E;

LURAGHI SILVANA, nata a Concorezzo il giorno 24 luglio 1941, residente a Concorezzo, via San Rainaldo n. 32, codice fiscale: LRG SVN 41L64 C952J;

MAGNI STEFANIA MARIA, nata a Monza il giorno 3 marzo 1965, residente a Concorezzo, via Remo Brambilla n. 7, codice fiscale: MGN SFN 65C43 F704Z;

MAGNI ALESSANDRO, nato a Monza il giorno 20 settembre 1971, re-

NOTAIO

20059 VIMERCATE - Via S. Antonio, 6 - Tel. 039.669573 - Fax 039.6081422 - email: mpanbianco@notariato.it

Studio Panbianco

[Handwritten signature]

sidente a Concorezzo, via Alessandro Manzoni n. 26, codice fiscale: MGN LSN 71P20 F704F;

BERTOLAZZI LORENZO, nato a Oltre il Colle il giorno 8 gennaio 1951, residente a Palazzago, via Volturmo n. 26, codice fiscale: BRT LNZ 51A08 G050E;

BERTOLAZZI PATRIZIA, nata a Ponte San Pietro il giorno 18 dicembre 1968, domiciliata per la carica in Concorezzo, Via Torquato Tasso n. 12, imprenditore, la quale interviene al presente atto nella sua qualita' di Amministratore Delegato della societa'

"IMPRESA EDILE BERTOLAZZI S.r.l.", con sede in Concorezzo, Via Torquato Tasso n. 12, capitale sociale Euro diecimilaquattrocento interamente versato, durata sino al 31 dicembre 2020, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 07276820151, e pertanto in rappresentanza della societa' munita di tutti i necessari ed occorrenti poteri in forza di verbale del Consiglio di Amministrazione in data 24 febbraio 2003 che, per estratto autenticato in data 25 febbraio 2003 n. 77049 di mio repertorio, trovasi allegato sotto la lettera "A" all'atto in data 25 febbraio 2003 nn. 77050/16488 di mio repertorio, registrato a Vimercate il 14 marzo 2003 al n. 88 serie 2V, trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Milano Servizio di Pubblicita' Immobiliare Circoscrizione 2^ il primo marzo 2003 ai nn. 34291/22679;

PUDDU LUCIANO, nato a Iglesias il giorno 13 aprile 1947, domiciliato per la carica in Concorezzo, via Valagussa n. 9, che interviene al presente atto nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione della societa' Cooperativa a Responsabilita' Limitata .

" SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MONGIBELLO " (o in via breve SOC. COOP. MONGIBELLO), con sede in Concorezzo, via Valagussa n. 9, durata sino al 26 ottobre 2029, iscritta nel Registro Prefettizio delle Cooperative della Provincia di Milano al n. 5595 Sezione Edilizia-Abitazioni giusta Decreto Prefettizio n. 7730 in data 18 marzo 1980 codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04564960153 partita I.V.A.: 00783310964, e pertanto in legale rappresentanza della societa' stessa munito di tutti i necessari ed occorrenti poteri conferitigli con delibera consiliare in data 3 marzo 2006 il cui verbale, per estratto autenticato in data 16 marzo 2006 n. 84351 di mio repertorio, trovasi allegata sotto la lettera "B" a mio precedente atto in data odierna nn. 84374 - 20438 di mio repertorio in corso di registrazione e trascrizione perche' nei termini. La Cooperativa interviene nel presente atto quale avente causa della Parrocchia Santi Cosma e Damiano di Concorezzo ai sensi dell'art. 14 della presente convenzione, avendo acquistato in data odierna con atto a mio rogito nn. 84374 - 20438 di repertorio, di cui infra, i terreni compresi nel Piano di Lottizzazione, di proprieta' di detta Parrocchia; in seguito indicati anche piu' semplicemente come "lottizzan-

ti".

Detti comparenti,

della identita' personale dei quali io Notaio sono certo,
 premesso

A) che i suddetti lottizzanti sono proprietari in Comune di Concorezzo di terreni per la piu' parte compresi nel perimetro del Piano di Lottizzazione Residenziale di via Ozanam - via Aldo Moro, denominato, secondo il Piano Regolatore Generale vigente, come comparto 2, in seguito PLR, e precisamente:

- Magni Fiorenzo, Magni Luigi, Luraghi Silvana, Magni Stefania Maria e Magni Alessandro sono proprietari dei seguenti terreni cosi' distinti in Catasto Terreni

Foglio 33 (trentatre)

mappale 231 (duecentotrentuno) (ex 8/b) - Ettari 0.00.90 (centiare novanta) - seminativo - cl. 2 - Reddito Dominicale Euro 0,46 - Reddito Agrario Euro 0,46

mappale 242 (duecentoquarantadue) (ex 230/a gia' 8/a parte) - Ettari 0.24.90 (are ventiquattro centiare novanta) - seminativo - cl. 2 - Reddito Dominicale Euro 12,86 - Reddito Agrario Euro 12,86

mappale 243 (duecentoquarantatre) (ex 230/b gia' 8/a parte) - Ettari 0.02.00 (are due centiare zero) - seminativo - cl. 2 - Reddito Dominicale Euro 1,03 - Reddito Agrario Euro 1,03

ad essi pervenuti in forza dei seguenti titoli:

== per la quota di sei dodicesimi indivisi al signor MAGNI FIORENZO e di tre dodicesimi indivisi al signor MAGNI LUIGI in forza di atto in data 2 dicembre 1970 n. 57601 di repertorio Notaio Vincenzo Erba di Sesto San Giovanni, registrato a Monza il 9 dicembre 1970 al n. 12189 vol. 298, trascritto a Milano il 20 gennaio 1971 ai nn. 4915/4100;

== per la quota di un dodicesimo indiviso ciascuno ai signori LURAGHI SILVANA, MAGNI STEFANIA MARIA e MAGNI ALESSANDRO per successione legittima al rispettivo coniuge e genitore signor Magni Ettore, nato a Monza il 26 febbraio 1938, deceduto a Rozzano il 26 agosto 2002 (denuncia di successione registrata a Vimercate il 25 febbraio 2003 al n. 51 vol. 194, trascritta a Milano il 7 maggio 2003 ai nn. 71863/45348);

- SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MONGIBELLO e' proprietaria di terreni cosi' distinti in Catasto Terreni:

Foglio 33 (trentatre)

mappale 229 (duecentoventinove) (ex 7/b) - Ettari 0.00.25 (centiare venticinque) - seminativo - cl. 2 - Reddito Dominicale Euro 0,13 - Reddito Agrario Euro 0,13

mappale 237 (duecentotrentasette) (ex 197/a gia' 6/a parte) - Ettari 0.07.95 (are sette centiare novantacinque) - seminativo - cl. 2 - Reddito Dominicale Euro 4,11 - Reddito Agrario Euro 4,11

mappale 238 (duecentotrentotto) (ex 197/b gia' 6/a parte) - Ettari 0.00.40 (centiare quaranta) - seminativo - cl. 2 - Reddito

Dominicale Euro 0,21 - Reddito Agrario Euro 0,21
mappale 239 (duecentotrentanove) (ex 228/a gia' 7/a parte) -
 Ettari 0.22.10 (are ventidue centiare dieci) - seminativo - cl.
 2 - Reddito Dominicale Euro 11,41 - Reddito Agrario Euro 11,41
mappale 240 (duecentoquaranta) (ex 228/b gia' 7/a parte) - Et-
 tari 0.01.85 (are uno centiare ottantacinque) - seminativo -
 cl. 2 - Reddito Dominicale Euro 0,96 - Reddito Agrario Euro
 0,96

mappale 241 (duecentoquarantuno) (ex 228/c gia' 7/a parte) -
 Ettari 0.01.80 (are uno centiare ottanta) - seminativo - cl.
 2 - Reddito Dominicale Euro 0,93 - Reddito Agrario Euro 0,93
 ad essa pervenuti in forza di atto in data odierna nn. 84374 -
 20438 di mio repertorio, in corso di registrazione e
 trascrizione perche' nei termini.

Alla Parrocchia Santi Cosma e Damiano di Concorezzo, dante
 causa della Societa' Cooperativa Edilizia Mongibello i mappali
 di cui sopra erano pervenuti, tra maggior consistenza, in forza
 di atto in data 17 gennaio 1967 nn. 32241/17490 di repertorio
 Notaio Alessandro Canali di Monza, ivi registrato il 27 gennaio
 1967 al n. 747 vol. 217, trascritto a Milano il 7 febbraio 1967
 ai nn. 10359/8248;

- Bertolazzi Lorenzo e' proprietario di terreni cosi'
 distinti in Catasto Terreni:

Foglio 33 (trentatre)

mappale 90 (novanta) - Ettari 0.04.10 (are quattro centiare
 dieci) - seminativo - cl. 2 - Reddito Dominicale Euro 2,12 -
 Reddito Agrario Euro 2,12

mappale 91 (novantuno) - Ettari 0.04.10 (are quattro centiare
 dieci) - seminativo - cl. 2 - Reddito Dominicale Euro 2,12 -
 Reddito Agrario Euro 2,12

mappale 226 (ex 5/a) - Ettari 0.03.90 (are tre centiare
 novanta) - seminativo - cl. 2 - Reddito Dominicale Euro 2,01
 - Reddito Agrario Euro 2,01

mappale 227 (ex 5/b) - Ettari 0.00.10 (centiare dieci) - semi-
 nativo - cl. 2 - Reddito Dominicale Euro 0,05 - Reddito Agrario
 Euro 0,05

ad esso pervenuti in forza di atto in data 10 luglio 1991 n.
 86.837 di repertorio Notaio Sergio Todisco di Milano, ivi
 registrato in data 18 luglio 1991 al n. 17162 serie 2V,
 trascritto a Milano 2 in data 31 luglio 1991 ai nn.
 64053/47515;

- Impresa Edile Bertolazzi srl e' proprietaria di terreni
 cosi' distinti in Catasto Terreni:

Foglio 33 (trentatre)

mappale 224 (duecentoventiquattro) (ex 4/a) - Ettari 0.12.30
 (are dodici centiare trenta) - seminativo - cl. 2 - Reddito Do-
 minicale Euro 6,35 - Reddito Agrario Euro 6,35

mappale 225 (duecentoventicinque) (ex 4/b) - Ettari 0.01.05
 (are uno centiare cinque) - seminativo - cl. 2 - Reddito Domi-
 nicale Euro 0,54 - Reddito Agrario Euro 0,54

mappale

(are. qu

redditi

mappale

(are. m

Reddito

mappale

(are de

Dominic

mappale

(centia

Euro 0,

ad essi

-

compra

repert

trascr:

- gli

aprile

Monza,

trascr

- il

distin

Foglio

mappale

tiare

47,72

di cu

della

lotti:

ad es

genna

Franci

1979

debit

COERE

corpo

324 d

Ranca

77,7

E

Piano

Gener

defin

del

comp

attus

(

Conco

defi

7/a parte) -
 nativo - cl.
 Euro 11,41
 7/a parte) - Et-
 minativo -
 Agrario Euro

7/a parte) -
 nativo - cl.
 Euro 0,93
 nn. 84374 -
 strazione e

mappale 232 (duecentotrentadue) (ex 118/b) - Ettari 0.04.85
 (are quattro centiare ottantacinque) - ente urbano - senza
 redditi

mappale 233 (duecentotrentatre) (ex 119/a) - Ettari 0.04.75
 (are quattro centiare settantacinque) - seminativo - cl. 2 -
 Reddito Dominicale Euro 2,45 - Reddito Agrario Euro 2,45

mappale 235 (duecentotrentacinque) (ex 142/a) - Ettari 0.12.90
 (are dodici centiare novanta) - seminativo - cl. 2 - Reddito
 Dominicale Euro 6,66 - Reddito Agrario Euro 6,66

mappale 236 (duecentotrentasei) (ex 142/b) - Ettari 0.00.60
 (centiare sessanta) - seminativo - cl. 2 - Reddito Dominicale
 Euro 0,31 - Reddito Agrario Euro 0,31

ad essa pervenuti come segue:

- gli originari mappali 119-142 in forza di atto di
 compravendita in data 17 febbraio 1989 n. 26088 di mio
 repertorio, registrato a Vimercate al n. 85 serie 2V,
 trascritto a Milano 2 in data 15 marzo 1989 ai nn. 23050/17119;
 - gli originari mappali 4-118 in forza di atto in data 19
 aprile 1984 n. 56512 di repertorio Notaio Aldo Bellomo di
 Monza, ivi registrato il giorno 8 maggio 1984 al n. 7130,
 trascritto a Milano 2 il 18 maggio 1984 ai nn. 34284-27708;
 - il Comune di Concorezzo e' proprietario di terreni cosi'
 distinti in Catasto Terreni:

Foglio 33 (trentatre)

mappale 111 (centoundici) - Ettari 0.92.40 (are novantadue cen-
 tiare quaranta) - seminativo - cl. 2 - Reddito Dominicale Euro
 47,72 - Reddito Agrario Euro 47,72

di cui piccola porzione confinante con la strada consorziale
 della Cascina Rancati e' interessata dal presente piano di
 lottizzazione,

ad esso pervenuto in forza di atto di donazione in data 18
 gennaio 1979 nn. 281/92 di repertorio Notaio Gianemilio
 Franchini di Monza, ivi registrato in data 01 febbraio
 1979 al n. 1759 vol. 27, trascritto a Milano 2
 debitamente

COERENZE dei terreni facenti parte del comparto 2 in un sol
 corpo ed in linea di contorno da Nord in senso orario: mappale
 324 del foglio 30, mappale 196 foglio 33, strada della Cascina
 Rancati, restante parte del mappale 111 foglio 33, mappali 78,
 77, 79, 25, 93, 154, 234, 118 et 2, tutti del foglio 33.

B) che tali terreni, per la parte che interessa il presente
 Piano di Lottizzazione, sono classificati nel Piano Regolatore
 Generale vigente del Comune di Concorezzo, approvato
 definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12
 del 31 marzo 2004, quale zona C residenziale di espansione,
 comparto 2, la cui edificazione e' assoggettata a piano
 attuativo;

C) che i lottizzanti hanno proposto al Comune di
 Concorezzo, con nota in data 1 agosto 2005, prot. n. 17607,
 definita, per ultimo, con note del 29 novembre 2005 prot. n.

27096 e del 30 novembre 2005 prot. n. 27287 l'approvazione di un Piano di Lottizzazione Residenziale, in seguito indicato con PLR che, conforme alle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente, e' costituito dai seguenti elaborati tecnici:

1. RELAZIONE TECNICA
2. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
3. DOCUMENTAZIONE REGIONALE
4. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO
5. SCHEMA DI CONVENZIONE
6. ELABORATI GRAFICI
 - A.001 Inquadramento territoriale
 - A.002 Rilievo
 - A.003 Planimetria catastale
 - A.004 Estratto PRG
 - A.005 Planivolumetrico e profili sostituito da:
 - A.005 Planivolumetrico e profili revisione n. 1 del 9 febbraio 2006
 - A.006 Planimetria aree in cessione sostituito da:
 - A.006 Planimetria aree in cessione revisione n. 1 del 9 febbraio 2006
 - U.001 Planimetria urbanizzazioni e individuazione opere di urbanizzazione sostituito da:
 - U.001 Planimetria urbanizzazioni e individuazione opere di urbanizzazione revisione n. 1 del 09 febbraio 2006
 - U.002 Dettaglio nuova strada di PRG e area standard esterna al PL sostituito da:
 - U.002 Dettaglio nuova strada di PRG e area standard esterna al PL revisione n. 1 del 09 febbraio 2006
 - U.003 Dettaglio marciapiede via Ozanam
 - U.004 Planimetria reti tecnologiche nuova strada di PRG e area standard esterna al PL sostituito da:
 - U.004 Planimetria reti tecnologiche nuova strada di PRG e area standard esterna al PL revisione n. 1 del 09 febbraio 2006
 - U.005 Profilo longitudinale strada e fognatura
 - U.006 Sezioni sostituito da:
 - U.006 Sezioni revisione n. 1 del 09 febbraio 2006
 - U.400 Particolari costruttivi
7. OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARICO DELLE PROPRIETA' (computo metrico estimativo)
8. CAPITOLATO DESCRITTIVO DELLE OPERE PER L'EDILIZIA ECONOMICO E POPOLARE

D) che il PLR e' stato adottato, a norma dell'art. 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 22 dicembre 2005 e di Giunta Comunale n. 216 del 23 dicembre 2005 e che, a seguito di pubblicazione e deposito, è stato approvato definitivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 del 20 febbraio 2006 e di Giunta Comunale n. 40 del 23 febbraio 2006, esecutive;

E) che, con le stesse deliberazioni, come sopra allegate

al presente atto sotto allegati con l'esclusione co e profili e A.006 - 1 allegano al presente atto per averne le parti gi originali delle delibera e' stata autorizzata la Tutto ciò premesso, tra si cor

quanto segue:

Art. 1 - Approvazione de
Le parti approvano espres
essa indicati, nonché tut
i quali costituiscono,
sostanziale del presente
sono tutti materialmente
Art. 2 - Attuazione del
I lottizzanti si obbliga
e con le forme previste
presente convenzione, ne
di Concorezzo, nei Rego
normativa, sia regionale
Solo a maggior chiariment
seguito alcuni degli indi
Regolatore Generale vig
discordanza, si farà rif
Altezza massima $H_e = 13$,
Piani fuori terra max 4
Rapporto di copertura R
Rapporto di permeabilita
Distanze da confine $D_c =$
virgola zero zero) metri,
con convenzione tra cons
Distanze tra fabbricati l
zeri zero) metri
Distanze dalla strada l
metri, per strade con larg
zero zero) metri; 7,50
strade con larghezza tra
e 15,00 (quindici virgo
eventualmente stabilito
Generale.

Lotto territoriale asser
toventidue) mq

Superficie lorda di pav
sessantadue virgola qua
Standard comunali = 4.43
Edilizia Economica Popol
della superficie lorda
Edilizia libera: parte

rovazione di
indicatedo con
ore Generale
aggi:

al presente atto sotto le lettere A, B, C e D, omessi gli allegati con l'esclusione degli elaborati A.005-Planivolumetrico e profili e A.006 - Planimetria aree in cessione - che si allegano al presente atto allegati sotto le lettere "E" ed "F" per averne le parti già presa visione, depositati, con gli originali delle deliberazioni, presso la Segreteria Comunale, e' stata autorizzata la stipula della presente convenzione. Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula

quanto segue:

Art. 1 - Approvazione delle premesse e degli allegati

Le parti approvano espressamente la premessa e gli allegati in essa indicati, nonché tutte le tavole e gli elaborati del PLR, i quali costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se, come già detto; non sono tutti materialmente allegati a questo.

Art. 2 - Attuazione del piano di lottizzazione residenziale

I lottizzanti si obbligano a dare attuazione al PLR nei modi e con le forme previste negli elaborati del PLR stesso, nella presente convenzione, nel Piano Regolatore vigente nel Comune di Concorezzo, nei Regolamenti Comunali, nonché secondo la normativa, sia regionale che statale, vigente in materia.

Solo a maggior chiarimento della presente, si riportano qui di seguito alcuni degli indici di edificabilità previsti dal Piano Regolatore Generale vigente al quale, comunque, in caso di discordanza, si farà riferimento:

Altezza massima $H_e = 13,00$ (tredici virgola zero zero) metri
Piani fuori terra max 4 (quattro).

Rapporto di copertura $R_c = 40\%$ (quaranta per cento)

Rapporto di permeabilità $R_p = 30\%$ (trenta per cento)

Distanze da confine $D_c =$ un mezzo H_e , con minimo 5,00 (cinque virgola zero zero) metri, oppure 0,0 (zero virgola zero) metri con convenzione tra confinanti.

Distanze tra fabbricati $D_f = H_e$ con minimo 10,00 (dieci virgola zeri zero) metri

Distanze dalla strada $D_s = 5,00$ (cinque virgola zero zero) metri per strade con larghezza inferiore a 7,00 (sette virgola zero zero) metri; 7,50 (sette virgola cinquanta) metri per strade con larghezza tra 7,00 (sette virgola zero zero) metri e 15,00 (quindici virgola zero zero) e nel rispetto di quanto eventualmente stabilito nelle tavole del Piano Regolatore Generale.

Lotto territoriale asservibile $Lat = 10.922$ (diecimilanovecentoventidue) mq

Superficie lorda di pavimento $SLP = 8.362,40$ (ottomilatrecento-sessantadue virgola quaranta) mq

Standard comunali = 4.431 (quattromilaquattrocentotrentuno) mq
Edilizia Economica Popolare: almeno il 60% (sessanta per cento)

della superficie lorda di pavimento

Edilizia libera: parte restante

Art. 3 - Realizzazione interventi - Termini

Il PLR prevede, in conformità a quanto prescritto dal Piano Regolatore Generale vigente, il 40% (quaranta per cento) della superficie lorda di pavimento come edilizia libera ed il rimanente 60% (sessanta per cento) quale edilizia economica e popolare.

Fermo restando le verifiche delle suddette quantità, potranno essere realizzati edifici che prevedano al loro interno appartamenti destinati sia ad edilizia libera che ad edilizia economico popolare, a prescindere dalla indicazione contenuta nella tavola n. A.005, da intendersi solo ed esclusivamente di massima, modificabile in sede esecutiva, senza alcuna necessità di variazione della presente convenzione.

Edilizia libera

Per la costruzione degli edifici in edilizia libera, i lottizzanti si obbligano a presentare istanza di permesso di costruire o dichiarazione abilitativa equipollente (Denuncia di Inizio Attività), in tempo utile per il completamento dei lavori entro il termine di validità della presente convenzione. Le richieste dei permessi di costruire o Denuncia di Inizio Attività dovranno essere formulate nei modi previsti dalla legge, con particolare riferimento alla Parte II, Capo II e III della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, con l'osservanza piena ed assoluta delle previsioni contenute nel PLR e, per quanto ivi non previsto, nella normativa comunale, regionale o statale già richiamata in precedenza.

I lavori dovranno essere portati a termine dai lottizzanti entro i termini di validità dei titoli abilitativi, e cioè, entro 3 (tre) anni dal loro rilascio o dalla data di efficacia della Denuncia di Inizio Attività.

Eventuali rinnovi o proroghe, nei casi consentiti dalla legge, non potranno comunque superare il termine di validità della presente convenzione.

Dell'inizio e fine lavori sarà data comunicazione al Comune secondo la modulistica in uso presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Edilizia economico popolare

Per la costruzione degli edifici di edilizia economico popolare, i lottizzanti interessati - operatori si obbligano a presentare istanza di permesso di costruire o dichiarazione abilitativa equipollente (Denuncia di Inizio Attività) entro 1 (uno) anno dalla stipulazione della presente convenzione di lottizzazione in atto pubblico.

Le richieste di permesso di costruire o Denuncia di Inizio Attività dovranno essere formulate nei modi previsti dalla legge, con particolare riferimento alla parte II, Capo II e III della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, con l'osservanza piena ed assoluta delle previsioni contenute nel PLR e, per quanto ivi non previsto, nella normativa comunale, regionale o statale già richiamata in precedenza.

Gli edifici dov
costruttive non
illustrate detta
denominato: Capit
economica e pop
lettera "G", in
Gli alloggi dovr
non superiore a m
titolo IV, art. 6
del 05 agosto 199
Gli stessi dovr
adeguatamente dis
di nuclei famigli
I lavori dovrann
entro i termini d
entro 3 (tre) ann
della Denuncia di
Gli alloggi reali
non superiore a
superficie commer
pavimento dell'al
superficie dei l
superficie della
comuni. Le autor
assegnate ad un p
lacinquecento) c
Il prezzo sopra
superiore a Eur
commerciale in p
relative a:
a) palificazione
terreno;
b) opere di impe
elevata.
La maggiorazione
deliberazione di
perizia geologica
tali opere, e
desumersi la dif
ordinarie e l'esse
di spesa effett
della richiesta
quale rilascerà
Per la sola, m
inerente la dimo
allo schema di c
Concorezzo col n
Tale incremento
aumento, senza n
per:

Gli edifici dovranno avere caratteristiche tecniche e costruttive non inferiori, per pregio e valore, a quelle illustrate dettagliatamente nell'allegato 8 al piano, denominato: Capitolato descrittivo delle opere per l'edilizia economica e popolare, che si allega al presente atto sotto la lettera "G", in copia conforme.

Gli alloggi dovranno avere una superficie utile abitabile (SU) non superiore a mq 95 (novantacinque), così come definita dal titolo IV, art. 6 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 05 agosto 1994.

Gli stessi dovranno avere un numero di vani abitabili adeguatamente distribuiti per soddisfare richieste abitative di nuclei famigliari costituiti da una o più persone.

I lavori dovranno essere portati a termine dai lottizzanti entro i termini di validità dei titoli abilitativi e, cioè, entro 3 (tre) anni dal loro rilascio o dalla data di efficacia della Denuncia di Inizio Attività.

Gli alloggi realizzati dovranno essere assegnati ad un prezzo non superiore a 1.550 (millecinquecentocinquanta) euro/mq di superficie commerciale, intesa questa come superficie lorda di pavimento dell'alloggio più il 50% (cinquanta per cento) della superficie dei balconi, il 33% (trentatre per cento) della superficie della cantina e il 5% (cinque per cento) delle parti comuni. Le autorimesse (circa quindici mq.) dovranno essere assegnate ad un prezzo non superiore ad euro 11.500 (undicimilacinquecento) cadauna.

Il prezzo sopra determinato potrà subire una variazione non superiore a Euro 34 (trentaquattro) al mq di superficie commerciale in presenza di spese, attualmente imprevedibili, relative a:

- a) palificazioni, fondazioni speciali e/o consolidamento del terreno;
- b) opere di impermeabilizzazione dovute alla presenza di falda elevata.

La maggiorazione dovrà essere autorizzata dal Comune con deliberazione di Giunta comunale, previa esibizione di una perizia geologica dalla quale emerga la necessità di effettuare tali opere, e di un quadro comparativo dal quale possa desumersi la differenza della spesa tra l'esecuzione di opere ordinarie e l'esecuzione delle opere speciali. La maggiorazione di spesa effettivamente sostenuta dovrà essere poi, prima della richiesta agli assegnatari, documentata al Comune, il quale rilascerà apposito nulla osta.

Per la sola, migliore individuazione della documentazione inerente la dimostrazione di tale spesa, le parti fanno rinvio allo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale di Concorezzo col n. 38 in data 27 maggio 2005, art.7.

Tale incremento potrà subire una ulteriore variazione in aumento, senza necessità di preventiva autorizzazione comunale, per:

- spese di frazionamento e accatastamento degli immobili realizzandi;

- contributi di allacciamento agli Enti;

- spese notarili per l'assegnazione degli immobili realizzati e per l'accensione dei mutui;

il tutto secondo i criteri previsti nel citato art. 7 dello schema di convenzione di cui sopra.

Detti alloggi, con almeno un'autorimessa cadauno, dovranno essere assegnati dai lottizzanti a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

1) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell'Unione Europea, oppure essere in regola con le disposizioni sulla immigrazione;

2) avere la residenza in Concorezzo o essere lavoratori di ditte aventi la sede operativa in Concorezzo, o essere appartenenti alle forze dell'ordine, assegnati ad una unità operativa con sede nella provincia di Monza e della Brianza. Il requisito in questione deve essere posseduto da epoca precedente il primo gennaio 2005;

3) non essere titolare direttamente e/o il coniuge convivente e/o convivente del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro alloggio nel Comune di Concorezzo o in uno dei Comuni della Provincia di Milano;

4) non aver ottenuto l'assegnazione di altro alloggio costruito, in un qualsiasi Piano di Zona di edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 167/62;

5) fruire di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare non superiore a quello massimo stabilito annualmente dalla Regione Lombardia per accedere all'edilizia agevolata, incrementato del 25% (venticinque per cento);

Per una migliore definizione dei suddetti requisiti, si rinvia al citato schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale di Concorezzo in data 27 maggio 2005, col n. 38.

Nel caso l'offerta superi le domande di alloggi e pertinenze da parte dei residenti, lavoratori in Concorezzo o appartenenti alle forze dell'ordine di cui al precedente punto 2), gli alloggi e pertinenze rimanenti saranno assegnati anche a coloro che non possiedono alcuno di tali requisiti, con preferenza per quelli che hanno conseguito uno dei requisiti ivi previsti dopo il primo gennaio 2005. Restano fermi, invece, gli altri requisiti e condizioni.

Per le assegnazioni di cui sopra, entro 6 (mesi) dal conseguimento del permesso di costruire o dalla efficacia della Denuncia di Inizio Attività, sarà diramato apposito avviso pubblico da parte di ciascun operatore, con il quale sarà preannunciato l'inizio delle prenotazioni alle condizioni stabilite nella presente convenzione.

Il contenuto dell'avviso dovrà essere concordato col Comune e sottoscritto anche dal Sindaco.

La pubblicità potrà essere effettuata anche dal Comune, in

tutto il periodo utile. Qualora, prima del decorso dell'agibilità degli edifici all'assegnazione di cui sopra, i lottizzanti, per altro verso, il prezzo convenuto.

In presenza di più richiedenti che abbiano richiesto come sopra, più basso. Nel periodo utile per segnalare direttamente e purché in possesso sempre. Nel caso in cui dove lottizzanti una società pubblica sarà diramata pertinenze eventualmen soci prenotatari dovranno cui sopra.

Gli operatori saranno assegnazioni nei limiti pertinenze, previa autorizzazione sarà rilasciata, ad istanza la verifica del possesso previsti sopra, da parte. Gli atti stipulati in ritenersi nulli e, giuridico.

Gli immobili assegnati a terzi prima di cinque rogito notarile di prima. In casi di particolare il Comune può autorizzare cinque anni, purché l'acquirente avente gli stessi la prima assegnazione, le disposizioni vigenti. In difetto di autorizzazione clausola di nullità di trasferimenti in proprietà avvenire ad un prezzo di riferimento. Al prezzo di prima corrispondente all'indicatore mensili ISTAT del costo residenziale e dei prezzi e impiegati: tale numero percentuale di durata dell'edificio, progressivamente trascorsi, secondo la scala. Da anni 0 (zero) a 10 e Da 11 (undici) a 20 (venti).

li immobili

realizzati

Art. 7 dello

o, dovranno
in possesso

uno Stato
la con le

avoratori di
, o essere
d una unità
lla Brianza.
o da epoca

e convivente
atto, uso o
zzo o in uno

o alloggio
ia economica

il nucleo
annualmente
agevolata,

, si rinvia
l Consiglio
n. 38.

ptinenze
ppartenenti
to 2), gli
he a coloro
ferenza per
evisti dopo
gli altri

(mesi) dal
caccia della
sito avviso
quale sarà
condizioni

col Comune

Comune, in

tutto il periodo utile per raccogliere le prenotazioni.

Qualora, prima del conseguimento di tutti i certificati di agibilità degli edifici interessati, non si sia proceduto all'assegnazione di tutti gli alloggi, con i criteri di cui sopra, i lottizzanti potranno vendere a chiunque, mantenendo, però, il prezzo convenzionato.

In presenza di più richieste contemporanee, saranno preferiti quei richiedenti che abbiano un reddito familiare, calcolato come sopra, più basso.

Nel periodo utile per le prenotazioni, il Comune potrà segnalare direttamente eventuali interessati all'assegnazione, purché in possesso sempre dei requisiti soggettivi previsti. Nel caso in cui dovesse subentrare ad alcuno o più dei lottizzanti una società cooperativa - operatore - l'avviso pubblico sarà diramato solo per il numero di alloggi e pertinenze eventualmente non coperti dai soci prenotatari. I soci prenotatari dovranno, comunque, possedere i requisiti di cui sopra.

Gli operatori saranno tenuti a procedere alle relative assegnazioni nei limiti delle disponibilità degli alloggi e pertinenze, previa autorizzazione del Comune (nulla osta) che sarà rilasciata, ad istanza documentata dell'operatore, dopo la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti sopra, da parte dei candidati all'assegnazione. Gli atti stipulati in difetto di autorizzazione saranno da ritenersi nulli e, quindi, privi di qualunque effetto giuridico.

Gli immobili assegnati in proprietà non potranno essere ceduti a terzi prima di cinque anni dalla data di stipulazione del rogito notarile di prima assegnazione.

In casi di particolare necessità, debitamente documentata, il Comune può autorizzare la vendita anche prima del decorso di cinque anni, purché la stessa sia effettuata a favore di acquirente avente gli stessi requisiti soggettivi previsti per la prima assegnazione, salvo il reddito per il quale valgono le disposizioni vigenti all'atto della cessione.

In difetto di autorizzazione comunale, trova applicazione la clausola di nullità di cui sopra.

I trasferimenti in proprietà, successivi al primo, dovranno avvenire ad un prezzo determinato come segue:

=== Al prezzo di prima assegnazione sarà aggiunta una quota corrispondente all'incremento percentuale medio degli indici mensili ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati: tale nuovo prezzo sarà diminuito di una percentuale di deprezzamento determinata dall'età dell'edificio, progressivamente, in ragione degli anni trascorsi, secondo la seguente tabella:

Da anni 0 (zero) a 10 (dieci) anni lo 0% (zero per cento);

Da 11 (undici) a 20 (venti) anni lo 0,5% (zero virgola cinque

Dei

per cento) annuo fino ad un massimo del 5% (cinque per cento); Le spese sostenute per eventuali migliorie apportate in data successiva alla stipula del rogito, nonché le eventuali spese sostenute per la manutenzione straordinaria dell'unità immobiliare, potranno essere portate in incremento del prezzo di prima assegnazione.

In casi di ulteriore trasferimento, la determinazione del prezzo di cessione avverrà in analogia al secondo.

Anche tali trasferimenti sono soggetti ad autorizzazione comunale; in difetto troverà applicazione la sanzione di nullità più volte citata.

I trasferimenti che avvengono dopo 20 (venti) anni dalla stipulazione del primo atto di assegnazione, saranno liberi. Essi potranno essere effettuati a favore di chiunque, senza vincolo di prezzo e senza necessità di alcuna autorizzazione comunale.

Gli operatori potranno sempre, osservati i requisiti soggettivi previsti sopra, effettuare interventi alternativi alla cessione in proprietà: interventi a proprietà indivisa, locazione.

Nel primo caso, la Società Cooperativa applicherà un canone d'uso annuo calcolato in base alla quota annua di ammortamento dell'investimento, dedotti eventuali contributi concessi da terzi; nel secondo caso, i canoni di locazione dovranno risultare non superiori a quelli che sarebbero dovuti secondo i criteri dell'equo canone.

Gli alloggi concessi in uso a proprietà indivisa e quelli concessi in locazione possono successivamente essere alienati, dietro autorizzazione del Comune, purché vengano rispettati i requisiti soggettivi e di prezzo previsti sopra per le cessioni in proprietà. In difetto, trova applicazione la citata clausola di nullità.

Decorso i 20 (venti) anni dal primo contratto d'uso o di locazione, la proprietà potrà disporre liberamente degli immobili, senza necessità di alcuna autorizzazione comunale.

Opere di urbanizzazione

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel PLR, come successivamente meglio descritte e rappresentate negli elaborati costituenti il PLR, i lottizzanti dovranno presentare al Comune i progetti esecutivi, i quali dovranno essere definiti ed approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, sulla base delle previsioni, anche di ordine economico, contenute nel PLR stesso. La loro realizzazione dovrà essere preceduta, altresì, da richiesta e conseguente rilascio del permesso di costruire o Denuncia di Inizio Attività.

Le opere di urbanizzazione dovranno essere completate contestualmente al completamento degli edifici. Il rilascio dei permessi di agibilità o l'efficacia di atti equipollenti, anche limitatamente ad una sola unità di uno o qualsiasi degli edifici, sarà subordinato al preventivo completamento, collaudo e consegna delle opere di urbanizzazione al Comune.

I lavori dovranno terminare nei termini di validità (tre) anni dal loro inizio. La Denuncia di Inizio Attività e i eventuali rinnovi non potranno comunque essere presentati con la presente convenzione. Dell'inizio e fine dei lavori secondo la modulistica Comunale.

I lottizzanti si impegnano a redigere la relazione tecnica per costruire o dichiarare l'inizio Attività e l'impatto acustico per le attività produttive. Lottizzazione, designata dalla base dei rischi. I lottizzanti si impegnano a costruire verde piantumato, idonee barriere acustiche. L'indice di abbattimento acustico e funzionale dell'attività dovranno essere approvate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 4 - Oneri di urbanizzazione. Il rilascio dei permessi di costruire o Denuncia di Inizio Attività degli oneri di urbanizzazione all'art. 44 della legge n. 48 al pagamento, salvo la spesa economica e popolare di cui all'art. 48 con le modalità concordate al momento della efficacia. Fermo restando il calcolo definitivo del Comune, le parti primarie e secondarie provvisoriamente della presentazione di 531.096,02 (cinquecento e così quantificati). Oneri di urbanizzazione edilizia residenziale virgola ottantotto

(novantanove mila e tre) edilizia economica e popolare virgola tre

le per cento);
 portate in data
 eventuali spese
 dell'unità
 del prezzo
 minazione del
 do.
 autorizzazione
 sanzione di

) anni dalla
 uranno liberi.
 iunque, senza
 autorizzazione

iti soggettivi
 alla cessione
 locazione.
 era' un canone
 i ammortamento
 i concessi da
 ione dovranno
 dovuti secondo

visa e quelli
 sere alienati,
 o rispettati i
 er le cessioni
 itata clausola

o d'uso o di
 ramente degli
 ione comunale.

e previste nel
 rappresentate
 anti dovranno
 uali dovranno
 ico Comunale,
 e economico,
 dovrà essere
 rilascio del
 ita'.

e completate
 . rilascio dei
 equipollenti,
 alsiasi degli
 nto, collaudo
 ne.

I lavori dovranno essere completati dai lottizzanti entro i termini di validità dei titoli abilitativi e, cioè, entro 3 (tre) anni dal loro rilascio o dalla data di efficacia della Denuncia di Inizio Attività'.

Eventuali rinnovi o proroghe, nei casi consentiti dalla legge, non potranno comunque superare il termine di validità della presente convenzione.

Dell'inizio e fine lavori e' data comunicazione al Comune secondo la modulistica in uso presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

I lottizzanti si obbligano, per le ragioni indicate nella relazione tecnica, in sede di richiesta di permesso di costruire o dichiarazione abilitativa equipollente (Denuncia di Inizio Attività') a presentare uno specifico studio di impatto acustico per l'area tra la zona attualmente destinata ad attività produttive e quella compresa nel Piano di Lottizzazione, destinata a residenza.

Sulla base dei risultati che saranno evidenziati dallo studio, i lottizzanti si obbligano, altresì, ad integrare la fascia a verde piantumata, già prevista nel Piano di Lottizzazione, con idonee barriere antirumore.

L'indice di abbattimento dei rumori, la compatibilità estetica e funzionale delle barriere dovranno essere preventivamente approvate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 4 - Oneri di urbanizzazione

Il rilascio dei permessi di costruire e l'efficacia della Denuncia di Inizio Attività' sono subordinati al pagamento degli oneri di urbanizzazione primari e secondari di cui all'art. 44 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, nonché al pagamento, salvo quanto previsto in seguito per l'edilizia economica e popolare, del contributo sul costo di costruzione di cui all'art. 48 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, con le modalità e secondo le tariffe vigenti nel Comune di Concorezzo al momento del rilascio del permesso di costruire o della efficacia della Denuncia di Inizio Attività'.

Fermo restando il riferimento temporale di cui sopra per il calcolo definitivo e per l'eventuale conguaglio a favore del Comune, le parti danno atto che gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di competenza dell'intervento, calcolati provvisoriamente sulla base delle tariffe vigenti al momento della presentazione del PLR, ammontano complessivamente ad euro 531.096,02 (cinquecentotrentunomilanovantasei virgola zero due), così quantificati:

Oneri di urbanizzazione primaria:

edilizia residenziale libera: 10.034,88 (diecimilatrentaquattro virgola ottantotto) mc x 9,93 (nove virgola novantatre) Euro/mc
 = Euro 99.646,36

(novantanovemilaseicentoquarantasei virgola trentasei)

edilizia economico popolare: 15.052,32 (quindicimilacinquantadue virgola trentadue) mc x 9,93 (nove virgola novantatre)

Handwritten signature

euro/mc = Euro 149.469,54
(centoquarantanovemilquattrocentosessantanove virgola cinquantaquattro)

totale oneri di urbanizzazione primaria Euro 249.115,90
(duecentoquarantanovemilcentoquindici virgola novanta)

Oneri di urbanizzazione secondaria:

edilizia residenziale libera: 10.034,88 (diecimilatrentaquattro virgola ottantotto) mc x 11,24 (undici virgola ventiquattro)
euro/mc = Euro 112.792,05

(centododicimilasettecentonovantadue virgola zerocinque)
edilizia economico popolare: 15.052,32 (quindicimilacinquanta-
due virgola trentadue) mc x 11,24 (undici virgola ventiquattro)
euro/mc = Euro 169.188,08

(centosessantanovemilcentoottantotto virgola zero otto)

totale oneri di urbanizzazione secondaria Euro 281.980,13
(duecentoottantunomilanovecentoottanta virgola tredici)

Per l'edilizia economico popolare non sarà dovuto, a norma dell'art. 17 del Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il contributo sul costo di costruzione.

Art. 5 - Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e scomputo oneri corrispondenti

I lottizzanti, ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, vengono autorizzati e, conseguentemente, si obbligano nei confronti del Comune, a realizzare direttamente, a loro cura e spese, le seguenti opere di urbanizzazione primarie e secondarie:

a) Opere di urbanizzazione primaria:

- tratto di circa 160 (centosessanta) metri della nuova strada di Piano Regolatore Generale a nord del comparto 2 composto da marciapiede, sede stradale, aiuola piantumata, reti tecnologiche; al termine del tratto stradale e' previsto l'ampliamento della sede stradale per consentire l'inversione di marcia;

- collegamento marciapiede su via Ozanam dal confine del PLR fino a via Tasso;

- riorganizzazione della viabilità all'incrocio delle vie Ozanam, A. Moro e via G. La Pira mediante la sistemazione della rotatoria esistente;

b) opere di urbanizzazione secondaria:

- aree a verde piantumato con pista ciclabile distribuite lungo il perimetro nord, ovest ed est del comparto;

- sistemazione a verde e realizzazione di parcheggi sull'area esterna al piano di lottizzazione tra via Ozanam e la nuova strada di PRG con relative reti tecnologiche.

Le stesse sono meglio descritte negli elaborati tecnici costituenti il PLR: tavola U.001 - planimetria urbanizzazioni e individuazione opere di urbanizzazione; tavola U.002 - Dettaglio nuova strada di P.R.G.; 1. relazione tecnica; 7. Opere

di urbanizzazione a
estimativo), i qual
lettere "H", "I", "J"
Le parti si danno
richiamato sono st
Commercio di Milan
l'applicazione di u
prezzo di ese
convenzionalmente i
278.000 (duecentose
urbanizzazione prim
287.600 (duecentotta
di urbanizzazione s
Poiche' detti impo
oneri, le parti cor
in questione, vengon
gli oneri di urbaniz
che gli stessi non
titolo, salvo quant
convenzione, in rela
o di importi deriv
dall'approvazione
autorizzatori.

In sede di presenta
delle opere da rea
lievitazione in au
fissato sopra, la di
Nel caso opposto,
titolo di saldo deg
Le opere dovranno es
lottizzanti e sotto
il quale, all'occor
caso. Il Comune pot
un collaudatore in
L'ultimazione dell
verbale di collaudo
Comunale o da te
lottizzanti. Prima
al Comune, i lott
promuovere, con
catastale delle a
seguito.

Art. 6 - Aree per l
ne

Le aree per la real
quasi completament
essere in parte di
dalla stessa come s
CIMEP (tratto A-B
Dette aree saran

ro 149.469,54
gola cinquan-

ro 249.115,90
ovanta)

trentaquattro
ventiquattro)
ro 112.792,05
ocinque)

ilacinquanta-
ventiquattro)
ro 169.188,08
ro otto)

ro 281.980,13
redici)

uto, a norma
lica 6 giugno
ione.
ione primaria

Regionale 11
ntemente, si
direttamente,
urbanizzazione

della nuova
1 comparto 2
stumata, reti
e' previsto
l'inversione

confine del

zio delle vie
nazione della

e distribuite
co;

di parcheggi
via Ozanam e
giche.

rati tecnici
urbanizzazioni
ola U.002 -
lica; 7. Opere

di urbanizzazione a carico delle proprietà' (computo metrico
estimativo), i quali vengono allegati alla presente sotto le
lettere "H", "I", "L" ed "M".

Le parti si danno atto che i prezzi contenuti nell'elenco
richiamato sono stato desunti dal Bollettino della Camera di
Commercio di Milano n 1, relativo al trimestre 2005 con
l'applicazione di uno sconto del 20% (venti per cento); il
prezzo di esecuzione, pertanto, rimane fissato
convenzionalmente in:

278.000 (duecentosettantottomila) euro + IVA per opere di
urbanizzazione primaria;

287.600 (duecentottantasettemilaseicento) euro + IVA per opere
di urbanizzazione secondaria.

Poiche' detti importi risultano superiori ai corrispondenti
oneri, le parti convengono che, con l'esecuzione delle opere
in questione, vengono scomputati a favore dei lottizzanti tutti
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, con l'intesa
che gli stessi non dovranno versare al Comune alcunché a tale
titolo, salvo quanto previsto dall'articolo 4 della presente
convenzione, in relazione a variazioni in aumento (di aliquote
o di importi derivanti da maggiore volumetria) intervenute
dall'approvazione della presente al rilascio dei titoli
autorizzatori.

In sede di presentazione e definizione del progetto esecutivo
delle opere da realizzare, qualora l'importo dovesse subire
lievitazione in aumento rispetto a quello convenzionalmente
fissato sopra, la differenza rimarrà a carico dei lottizzanti.
Nel caso opposto, la differenza sarà versata al Comune a
titolo di saldo degli oneri di urbanizzazione corrispondenti.
Le opere dovranno essere eseguite con la direzione tecnica dei
lottizzanti e sotto la vigilanza dell'Ufficio Tecnico Comunale,
il quale, all'occorrenza, potrà dare tutte le indicazioni del
caso. Il Comune potrà nominare, a spese dei lottizzanti, anche
un collaudatore in corso d'opera.

L'ultimazione delle opere sarà accertata dal Comune con
verbale di collaudo, che sarà effettuato dall'Ufficio Tecnico
Comunale o da tecnico esterno, con spese a carico dei
lottizzanti. Prima del collaudo e della consegna delle opere
al Comune, i lottizzanti dovranno, se non ancora avvenuto,
promuovere, con oneri a loro carico, l'identificazione
catastale delle aree cedute al Comune, così come previsto in
seguito.

Art. 6 - Aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazio-
ne

Le aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono
quasi completamente esterne al perimetro del PLR e risultano
essere in parte di proprietà comunale o di fatto utilizzate
dalla stessa come strada (via Ozanam) ed in parte di proprietà
CIMEP (tratto A-B compreso nel piano di zona 2C01).

Dette aree saranno rese disponibili dall'Amministrazione

Comunale per il periodo strettamente necessario per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione. Dopo il collaudo, le stesse ritorneranno nella piena disponibilit  del Comune.

Art. 7 - Parcheggi

Verranno realizzati esternamente alla recinzione e all'interno del perimetro di propriet  contenuto nella tavola A.005, su aree di propriet  dei lottizzanti e a spese degli stessi, parcheggi di pertinenza delle residenze.

Sotto le stesse aree i lottizzanti potranno realizzare box interrati senza modifica della presente convenzione, dopo aver presentato istanza di permesso a costruire o dichiarazione abilitativa equipollente (Denuncia di Inizio Attivit ).

Il Comune autorizza i lottizzanti a realizzare, in conformit  a quanto consentito dalla normativa vigente, box interrati di propriet  dei lottizzanti stessi, sotto le aree destinate a standard, individuate con tratteggio grigio, sulla tavola A.005 - Planivolumetrico e profili, revisione n 1 del 09 febbraio 2006.

Le opere dovranno essere eseguite, a cura e spese dei lottizzanti, a perfetta regola d'arte, in modo tale da ottenere uno strato di coltura, adeguatamente raccordato con le altre aree pubbliche confinanti, avente uno spessore medio non inferiore a 100 (cento) cm.

La soletta dei box dovr  avere una portata non inferiore a 3000 (tremila) kg/mq e, comunque, dovr  essere idonea per l'uso pubblico e per la piantumazione dell'area a standard sovrastante.

Le opere realizzate nel sottosuolo saranno impermeabilizzate e mantenute, sia per l'ordinaria che per la straordinaria manutenzione, dai lottizzanti, secondo le migliori regole dell'arte e della tecnica, a propria esclusiva cura e spese. Gli stessi assumono ogni relativa responsabilit  al riguardo, sollevando e manlevando il Comune da ogni pretesa (derivante da infiltrazioni, cedimenti statici, ecc.), anche se dipendente dalle modalit  d'uso dello standard sovrastante.

I lottizzanti, nel caso di interventi sui box (eliminazione di infiltrazioni, riparazioni, ecc.), dovranno ripristinare, a loro cura e spese, la soprastante area a standard, comprese le piantumazioni e le attrezzature esistenti.

Le obbligazioni assunte dai lottizzanti in forza del presente articolo dovranno essere trasferite agli aventi causa con specifica annotazione negli atti di assegnazione e/o vendita."

Art. 8 - Aree in cessione per urbanizzazione primaria.

I lottizzanti si impegnano a cedere - come piu' avanti cedono all'articolo 9 bis - con la presente convenzione, al Comune, a titolo gratuito, le seguenti aree necessarie per l'urbanizzazione primaria, contraddistinte in catasto come segue:

per via Ozanam:

- SOCIETA' COOPERAT
foglio 33 mappale 7

- sig. Magni Luigi
silvana, sig.ra Mag
Catasto Terreni fog
nuova strada di PRG

- Lorenzo Bertolazzi
di mq 11 circa;

- Impresa Edile B
mappali 4 parte et
e di mq 63 circa.

E, comunque, cos 
nella tavola A.006
allegata sotto la

I lottizzanti garan
propriet , libere

anche di natura per
ecc. Il frazionamen

saranno effettuat
lottizzanti. L'att

prima del collaudo
in precedenza, semp

di tali opere, l
lottizzanti fino a

Art. 9 - Standard
Il fabbisogno de

lottizzazione  
(ventisei virgola

che gli abitanti
vigente sono 167

superficie compless
essere 4.431 (quat

(milleseicentoquar
Generale vigente

Non essendo possi
necessita' di re

pertinenza dell'in
richiesta verra'

lettera a) dell
unitario, stimato

come indicato nel
approvato con deli

ottobre 1999 e' p
Con il presente

cedere gratuitame
bis - al Comune

Pubbliche e di in
mq 2.416 (duemila

(duemilaquindici)
(quattromilaquatt

- SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MONGIBELLO: Catasto Terreni foglio 33 mappale 7 parte di mq 23 circa;

- sig. Magni Luigi, sig. Magni Fiorenzo, sig.ra Luraghi silvana, sig.ra Magni Stefania Maria, sig. Magni Alessandro: Catasto Terreni foglio 33 mappale 8 parte di mq 91 circa per nuova strada di PRG:

- Lorenzo Bertolazzi: Catasto Terreni foglio 33 mappale 5 parte di mq 11 circa;

- Impresa Edile Bertolazzi srl: Catasto Terreni foglio 33 mappali 4 parte et 142 parte rispettivamente di mq 105 circa e di mq 63 circa.

E, comunque, così come meglio indicati, in colore giallo, nella tavola A.006 - Planimetria aree in cessione, come sopra allegata sotto la lettera "F".

I lottizzanti garantiscono che le aree sono di loro esclusiva proprietà, libere da ipoteche o gravame di qualsiasi titolo, anche di natura personale, quale l'affitto, il comodato d'uso, ecc. Il frazionamento e la successiva identificazione catastale saranno effettuati successivamente, a cura e spese dei lottizzanti. L'atto di identificazione dovrà essere stipulato prima del collaudo delle opere sovrastanti, così come previsto in precedenza, sempre a cura dei lottizzanti. Per l'esecuzione di tali opere, le aree vengono messe a disposizione dei lottizzanti fino al collaudo ed alla riconsegna al Comune.

Art. 9 - Standard

Il fabbisogno degli standard urbanistici del piano di lottizzazione è stato quantificato nella misura di 26,5 (ventisei virgola cinque) mq per abitante teorico. Considerato che gli abitanti teorici del comparto, come indicato dal PRG vigente sono 167,20 (centosessantasette virgola venti) la superficie complessiva minima delle aree in cessione dovrebbe essere 4.431 (quattromilaquattrocentotrentuno) mq, di cui 1.640 (milleseicentoquaranta) mq identificati dal Piano Regolatore Generale vigente (tav. C4).

Non essendo possibile la cessione di tutte le aree per la necessita' di realizzare sulle stesse aree parcheggi di pertinenza dell'intervento, parte della superficie a standard richiesta verra' monetizzata, ai sensi dell'articolo 46, lettera a) della Legge Regionale n° 12/2005. L'importo unitario, stimato ai sensi della disposizione citata e così come indicato nel Regolamento ICI del Comune di Concorezzo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 90 del 30 ottobre 1999 e' pari a euro/mq 95,00 (novantacinque).

Con il presente atto, quindi, i lottizzanti si impegnano a cedere gratuitamente - come piu' avanti cedono all'articolo 9 bis - al Comune di Concorezzo aree per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale nella misura di mq 2.416 (duemilaquattrocentosedici) e monetizzano mq 2.015 (duemilaquindici) per una superficie complessiva di mq 4.431 (quattromilaquattrocentotrentuno).

Le suddette aree che i lottizzanti cederanno - come piu' avanti cedono all'articolo 9 bis - al Comune di Concorezzo sono così distinte:

- aree per verde pubblico attrezzato aventi la superficie di circa 2.416 (duemilaquattrocentosedici) mq, interna al comparto così' distinte al Catasto Terreni del Comune di Concorezzo:
- foglio 33 mappale 5 parte, di circa 47 mq di proprietà del sig. Lorenzo Bertolazzi;
- foglio 33 mappale 4 parte e mappale 142 parte di circa 875 mq, di proprietà della società Impresa Edile Bertolazzi Srl;
- foglio 33 mappale 197 parte, mappale 7 parte di circa 1.159 mq tutte di proprietà della Società Cooperativa Edilizia Mongibello;
- foglio 33 mappale 8 parte di circa 202 mq di proprietà di Magni Fiorenzo, Magni Luigi, Luraghi Silvana, Magni Stefania Maria, Magni Alessandro;
- foglio 33 mappale 111 parte e strada vicinale di circa 133 mq di proprietà del Comune di Concorezzo.

Con precisazione che la cessione del mappale 111 parte e della strada vicinale non si effettua in quanto gli stessi sono già interamente di proprietà del Comune di Concorezzo.

e, comunque, così come meglio indicate, dette aree, in colore azzurro nella citata tavola A.006 - Planimetria aree in cessione, come sopra allegata sotto la lettera "F".

I lottizzanti garantiscono che le aree sono di loro esclusiva proprietà, libere da ipoteche o gravame di qualsiasi titolo, anche di natura personale, quale l'affitto, il comodato d'uso, ecc. Il frazionamento e la successiva identificazione catastale saranno effettuati successivamente, a cura e spese dei lottizzanti. L'atto di identificazione dovrà essere stipulato prima del collaudo delle opere sovrastanti, così come previsto in precedenza, sempre a cura dei lottizzanti. Per l'esecuzione di tali opere le aree vengono messe a disposizione dei lottizzanti fino al collaudo ed alla riconsegna al Comune.

Art. 9 bis

In esatto adempimento degli impegni sopra assunti agli articoli 8 e 9

A

La "SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MONGIBELLO" a mezzo come sopra

CEDE E TRASFERISCE SENZA CORRISPETTIVO

con immediato trasferimento di proprietà e con immediato effetto al COMUNE DI CONCOREZZO, che, a mezzo del suo legale rappresentante accetta e ritiene,

NOMINATIVAMENTE

In Comune di CONCOREZZO

I

- area per urbanizzazione primaria, così' distinta nel Vigente Catasto Terreni di detto Comune:
Foglio 33 (trentatre)

mappale 229 (duecentove
tiare venticinque) -

Euro 0,13 - Reddito Ag
COERENZE in linea di
mappale 241, strada de
243 in punta.

Il tutto salvo errori

- aree destinate a st
Vigente Catasto Terre
Foglio 33 (trentatre)
mappale 237 (duecento
Ettari 0.07.95 (are se
- cl. 2 - Reddito Dom
4,11

mappale 240 (duecentoc
tari 0.01.85 (are un
cl. 2 - Reddito Domi
0,96

mappale 241 (duecent
Ettari 0.01.80 (are
2 - Reddito Dominical
COERENZE in un sol co
mappale 196, strada
239, 238 ancora map
foglio 33.

Il tutto salvo errori

Ai soli fini dell'is
di attribuire alla
valore complessivo di
settantacinque).

I signori MAGNI FIORE
visi, MAGNI LUIGI,
LURAGHI SILVANA, MAG
la quota di un dodic
essi per l'intero

CEDONO E TI
con immediato trasf
effetto al COMUNE DI
rappresentante accet

In Comune di CONCOR

- area per urbanizza
Catasto Terreni di
Foglio 33 (trentatre
mappale 231 (duecent
tiare novanta) - ser

e piu' avanti
 zzo sono così
 superficie di
 a al comparto
 Concorezzo:
 proprietà del

di circa 875
 tolazzi Srl;
 i circa 1.159
 Edilizia Mon-
 proprietà di
 agni Stefania
 di circa 133

parte e della
 ssi sono già
 zo.
 ee, in colore
 ria aree in
 F".
 oro esclusiva
 siasi titolo,
 modato d'uso,
 one catastale
 e spese dei
 ere stipulato
 come previsto
 l'esecuzione
 osizione dei
 al Comune.

agli articoli
 a mezzo come
 VO
 con immediato
 el suo legale

a nel Vigente

mappale 229 (duecentoventinove) (ex 7/b) - Ettari 0.00.25 (centiare venticinque) - seminativo - cl. 2 - Reddito Dominicale Euro 0,13 - Reddito Agrario Euro 0,13

COERENZE in linea di contorno:

mappale 241, strada della Cascina Rancati, mappale 231, mappale 243 in punta.

Il tutto salvo errori e come in fatto.

II

- aree destinate a standards urbanistici, così distinte nel Vigente Catasto Terreni di detto Comune:

Foglio 33 (trentatre)

mappale 237 (duecentotrentasette) (ex 197/a già' 6/a parte) - Ettari 0.07.95 (are sette centiare novantacinque) - seminativo - cl. 2 - Reddito Dominicale Euro 4,11 - Reddito Agrario Euro 4,11

mappale 240 (duecentoquaranta) (ex 228/b già' 7/a parte) - Ettari 0.01.85 (are uno centiare ottantacinque) - seminativo - cl. 2 - Reddito Dominicale Euro 0,96 - Reddito Agrario Euro 0,96

mappale 241 (duecentoquarantuno) (ex 228/c già' 7/a parte) - Ettari 0.01.80 (are uno centiare ottanta) - seminativo - cl. 2 - Reddito Dominicale Euro 0,93 - Reddito Agrario Euro 0,93

COERENZE in un sol corpo e in linea di contorno:

mappale 196, strada della Cascina Rancati, mappali 229, 243, 239, 238 ancora mappale 239, mappali 90 et 226, tutti del foglio 33.

Il tutto salvo errori e come in fatto.

* *

Ai soli fini dell'iscrizione a repertorio le parti dichiarano di attribuire alla presente cessione senza corrispettivo il valore complessivo di Euro 112.575 (centododicimilacinquecento-settantacinque).

B

I signori MAGNI FIORENZO, per la quota di sei dodicesimi indivisi, MAGNI LUIGI, per la quota di tre dodicesimi indivisi, LURAGHI SILVANA, MAGNI STEFANIA MARIA e MAGNI ALESSANDRO, per la quota di un dodicesimo indiviso ciascuno, e così fra di essi per l'intero

CEDONO E TRASFERISCONO SENZA CORRISPETTIVO

con immediato trasferimento di proprietà e con immediato effetto al COMUNE DI CONCOREZZO, che, a mezzo del suo legale rappresentante accetta e ritiene,

NOMINATIVAMENTE

In Comune di CONCOREZZO

I

- area per urbanizzazione primaria, così distinta nel Vigente Catasto Terreni di detto Comune:

Foglio 33 (trentatre)

mappale 231 (duecentotrentuno) (ex 8/b) - Ettari 0.00.90 (centiare novanta) - seminativo - cl. 2 - Reddito Dominicale Euro

Handwritten signature

0,46 - Reddito Agrario Euro 0,46

COERENZE in linea di contorno:

mappale 229, strada della Cascina Rancati, mappali 78, 242 et 243, tutti del foglio 33.

Il tutto salvo errori e come in fatto.

II

- area destinata a standards urbanistici, così distinta nel Vigente Catasto Terreni di detto Comune:

Foglio 33 (trentatre)

mappale 243 (duecentoquarantatre) (ex 230/b già 8/a parte) - Ettari 0.02.00 (are due centiare zero) - seminativo - cl. 2 - Reddito Dominicale Euro 1,03 - Reddito Agrario Euro 1,03

COERENZE in linea di contorno:

mappali 241, 231 et 242 quest'ultimo su due lati, tutti del foglio 33.

Il tutto salvo errori e come in fatto.

* *

Ai soli fini dell'iscrizione a repertorio le parti dichiarano di attribuire alla presente cessione senza corrispettivo il valore di Euro 27.550 (ventisettemilacinquecentocinquanta).

C

Il signor BERTOLAZZI LORENZO

CEDE E TRASFERISCE SENZA CORRISPETTIVO

con immediato trasferimento di proprietà e con immediato effetto al COMUNE DI CONCOREZZO, che, a mezzo del suo legale rappresentante accetta e ritiene,

NOMINATIVAMENTE

In Comune di CONCOREZZO

I

- area per urbanizzazione primaria, così distinta nel Vigente Catasto Terreni di detto Comune:

Foglio 33 (trentatre)

mappale 227 (ex 5/b) - Ettari 0.00.10 (centiare dieci) - seminativo - cl. 2 - Reddito Dominicale Euro 0,05 - Reddito Agrario Euro 0,05

COERENZE in linea di contorno:

mappale 324 del foglio 30, mappale 226 foglio 33, mappale 235 foglio 33 e mappale 236 foglio 33.

Il tutto salvo errori e come in fatto.

II

- area della superficie di mq. 47 (quarantasette) circa destinata a standards urbanistici, da distinguere nel Vigente Catasto Terreni di detto Comune:

Foglio 33 (trentatre)

mappale 226 parte (ex 5/a parte)

COERENZE in linea di contorno:

mappale 227, restante parte del mappale 226, mappale 235.

Il tutto salvo errori e come in fatto.

* *

Ai soli fini dell'iscrizione a repertorio le parti dichiarano

di attribuire alla p
valore complessivo di

La società "IMPRESA
sopra

CEDE E TR

con immediato trasfe
effetto al COMUNE DI
rappresentante accett

In Comune di CONCOREZZO

- area per urbanizzaz
Catasto Terreni di de
Foglio 33 (trentatre)
mappale 225 (duecent
(are uno centiare cin
nicale Euro 0,54 - R
mappale 236 (duecent
(centiare sessanta)
Euro 0,31 - Reddito
COERENZE in corpo ed
mappale 324 foglio 3
foglio 33.

Il tutto salvo error

- area della superfi
circa destinata a s
Vigente Catasto Terr
Foglio 33 (trentatre
mappale 235 parte (e
mappale 224 parte (e
mappale 232 parte (e
COERENZE in linea di
mappali 225, 236, 22
232, indi i mappali
Il tutto salvo error

Ai soli fini dell'is
di attribuire alla
valore complessivo d

Poiche' stante l'urg
e' stato possibile
oggetto del presente
alla data odierna
rispettivi lottizza
frazionamento e ad
successivo atto not
aree come sopra cedu

di attribuire alla presente cessione senza corrispettivo il valore complessivo di Euro 5.510 (cinquemilacinquecentodieci).

D

La societa' "IMPRESA EDILE BERTOLAZZI S.R.L." a mezzo come sopra

CEDE E TRASFERISCE SENZA CORRISPETTIVO

con immediato trasferimento di proprieta' e con immediato effetto al COMUNE DI CONCOREZZO, che, a mezzo del suo legale rappresentante accetta e ritiene,

NOMINATIVAMENTE

In Comune di CONCOREZZO

I

- area per urbanizzazione primaria, cosi' distinta nel Vigente Catasto Terreni di detto Comune:

Foglio 33 (trentatre)

mappale 225 (duecentoventicinque) (ex 4/b) - Ettari 0.01.05 (are uno centiare cinque) - seminativo - cl. 2 - Reddito Dominicale Euro 0,54 - Reddito Agrario Euro 0,54

mappale 236 (duecentotrentasei) (ex 142/b) - Ettari 0.00.60 (centiare sessanta) - seminativo - cl. 2 - Reddito Dominicale Euro 0,31 - Reddito Agrario Euro 0,31

COERENZE in corpo ed in linea di contorno:

mappale 324 foglio 30, indi i mappali 227, 235, 224 et 2 del foglio 33.

Il tutto salvo errori e come in fatto.

II

- area della superficie di mq. 875 (ottocentosettantacinque) circa destinata a standards urbanistici, da distinguere nel Vigente Catasto Terreni di detto Comune:

Foglio 33 (trentatre)

mappale 235 parte (ex 142/a parte)

mappale 224 parte (ex 4/a parte)

mappale 232 parte (ex 118/b parte)

COERENZE in linea di contorno:

mappali 225, 236, 226, restante parte dei mappali 235, 224 et 232, indi i mappali 118 et 2 tutti del foglio 33

Il tutto salvo errori e come in fatto.

* *

Ai soli fini dell'iscrizione a repertorio le parti dichiarano di attribuire alla presente cessione senza corrispettivo il valore complessivo di Euro 98.800 (novantottomilaottocento).

* * * * *

Poiche' stante l'urgenza di perfezionare il presente atto non e' stato possibile addivenire al frazionamento delle aree oggetto del presente atto ai punti C-II e D-II e non e' quindi alla data odierna possibile l'identificazione catastale, i rispettivi lottizzanti si impegnano a provvedere a detto frazionamento e ad intervenire, a loro cura e spese a successivo atto notarile di identificazione catastale delle aree come sopra cedute.

* * * * *

Le presenti cessioni avvengono ai seguenti patti e condizioni:
1 Senza corrispettivo di somma e cio' a norma di legge perche' in esecuzione e rispetto di quanto stabilito nella presente convenzione.

2 Salvo piu' precisi dati e confini catastali, il cui errore od omissione non potra' mai pregiudicare la validita' di quest'atto, le presenti cessioni vengono fatte a corpo e non a misura con tutte le accessioni, le pertinenze, servitu' attive e passive, azioni e ragioni inerenti, comunque nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

3 Ciascuna parte cedente, anche a mezzo come sopra, dichiara di rinunciare ad ogni diritto di ipoteca legale, che possa nascere dalla fatta cessione, autorizza la voltura e la trascrizione di questo trasferimento a favore del Comune esonerando il competente Ufficio del Territorio di Milano Servizi di Pubblicita' Immobiliare Circoscrizione 2^ da ogni e qualsiasi responsabilita' al riguardo.

4 Ciascuna parte cedente, obbligandosi in caso di evizione, garantisce la buona e piena proprieta' di quanto ceduto e la sua liberta' da pesi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

5 La proprieta' di quanto ceduto ad ogni effetto utile e oneroso si intende trasferita a far tempo da oggi all'Ente acquirente, mentre il materiale godimento ha avuto inizio dalla data di immissione nel possesso.

6 Spese e tasse del presente trasferimento sono a carico di ciascuna parte cedente. Si chiede l'applicazione della tassa fissa di registro, trascrizione e catasto, ai sensi e per gli effetti della Tariffa parte 1^ art. 1 comma 4^ del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, trattandosi di cessioni senza corrispettivo al Comune.

* *

Le aree che i lottizzanti monetizzano al Comune di Concorezzo sono cosi' quantificate:

Lotto 1

Lottizzanti: Magni Fiorenzo, Magni Luigi, Luraghi Silvana, Magni Stefania Maria e Magni Alessandro
Standard

totale richiesto: mq. 1.090,91 (millenovanta virgola novantuno)

in cessione: mq. 202 (duecentodue)

da monetizzare mq. 888,91 (ottocentoottantotto virgola novantuno)

Importo monetizzazione unitaria Euro/mq 95 (novantacinque)

Importo totale monetizzazione

Euro 84.446,45

(ottantaquattromilaquattrocentoquarantasei virgola quarantacinque)

Lotto 2

Lottizzante: So
Standard
totale richiesto
virgola venticinque
in cessione: mq
da monetizzare
cinque)

Importo monetiz

Importo totale

(ventunomilatre

Lotto 3

Lottizzante: Be

Standard

totale richiesto

quantuno)

in cessione: mq

da monetizzare

quantuno)

Importo monetiz

Importo totale

(quarantaduemil

Lotto 4

Lottizzante: Ir

Standard

totale richiesto

ventisette)

in cessione: mq

da monetizzare

sette)

Importo monetiz

Importo totale

(cinquantamila

Lotto 5

Lottizzante: C

Standard

totale richiesto

in cessione: m

da monetizzare

quattro)

Importo monetiz

Importo totale

(meno settemil

Totali

richiesti: mq.

in cessione: m

da monetizzare

Importo monetiz

(centonovantun

(*) Gli importi

acquirente (va

Lottizzante: Societa' Cooperativa Edilizia Mongibello
 Standard
 totale richiesto: mq. 1.384,25 (milletrecentoottantaquattro virgola venticinque)
 in cessione: mq. 1.159 (millecentocinquantanove)
 da monetizzare mq. 225,25 (duecentoventicinque virgola venticinque)
 Importo monetizzazione unitaria Euro/mq 95 (novantacinque)
 Importo totale monetizzazione Euro 21.398,75
 (ventunomilatrecentonovantotto virgola settantacinque)

Lotto 3

Lottizzante: Bertolazzi Lorenzo
 Standard
 totale richiesto: mq. 490,51 (quattrocentonovanta virgola cinquantuno)
 in cessione: mq. 47 (quarantasette)
 da monetizzare mq. 443,51 (quattrocentoquarantatre virgola cinquantuno)
 Importo monetizzazione unitaria Euro/mq 95 (novantacinque)
 Importo totale monetizzazione Euro 42.133,45
 (quarantaduemilacentotrentatre virgola quarantacinque)

Lotto 4

Lottizzante: Impresa Edile Bertolazzi s.r.l.
 Standard
 totale richiesto: mq. 1.411,27 (millequattrocentoundici virgola ventisette)
 in cessione: mq. 875 (ottocentoseventacinque)
 da monetizzare mq. 536,27 (cinquecentotrentasei virgola ventisette)
 Importo monetizzazione unitaria Euro/mq 95 (novantacinque)
 Importo totale monetizzazione Euro 50.945,65
 (cinquantamilanovecentoquarantacinque virgola sessantacinque)

Lotto 5

Lottizzante: Comune di Concorezzo*
 Standard
 totale richiesto: mq. 54,06 (cinquantaquattro virgola zero sei)
 in cessione: mq. 133 (centotrentatre)
 da monetizzare mq. -78,94 (meno settantotto virgola novantaquattro)
 Importo monetizzazione unitaria Euro/mq 95 (novantacinque)
 Importo totale monetizzazione Euro -7.499,30
 (meno settemilaquattrocentonovantanove virgola trenta)

Totali

richiesti: mq. 4.431 (quattromilaquattrocentotrentuno)
 in cessione: mq. 2.416 (duemilaquattrocentosedici)
 da monetizzare: mq. 2.015 (duemilaquindici)
 Importo monetizzazione: Euro 191.425,00
 (centonovantunomilaquattrocentoventicinque virgola zero zero)
 (*) Gli importi verranno compensati con quelli della Societa' acquirente (vedi art.9 della presente Convenzione)

Le parti si danno atto che il suddetto importo di euro 191.425 (centonovantunomilaquattrocentoventicinque) e' stato versato presso la Tesoreria Comunale prima della stipula della presente convenzione, come da quietanze gia' rilasciate dal Tesoriere Comunale.

Art. 10 - Cessione dell'edificabilità dell'area comunale destinate a standard secondario dal Comune alla Parrocchia o avente causa della stessa

Il Comune di Concorezzo cede, con la sottoscrizione del presente atto, alla costituita "Societa' Cooperativa Edilizia Mongibello" quale avente causa della Parrocchia Santi Cosma e Damiano, l'edificabilità dell'area di proprietà comunale di circa 133 (centotrentatre) mq individuata catastalmente al foglio 33, mappale 111 parte, evidenziata, in colore rosso, nella tavola A.006 - Planimetria aree in cessione, già allegata alla presente alla lettera "F". Detta area è destinata a standard secondario.

L'edificabilità ceduta è pari a 101,83 (centouno virgola ottantatre) mq di superficie lorda di pavimento (SLP) di cui 60% (sessanta per cento) ad edilizia economico popolare e 40% (quaranta per cento) ad edilizia libera; il tutto al prezzo di 563,91 (cinquecentosessantatre) euro/mq di terreno per un totale di 75.000 (settantacinquemila) euro (563,91 euro/mq x 133 mq).

Tale importo è stato già corrisposto dalla societa' Cooperativa acquirente al Comune prima della stipula della presente convenzione, come da quietanza gia' rilasciata dal Tesoriere Comunale.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Comune di Concorezzo perde definitivamente qualsiasi qualita' di lottizzante e, con l'assenso di tutte le altre parti interessate, viene liberato da qualsiasi gravame, facoltà ed utilita', sia in relazione all'attività pregressa, sia in relazione a quella futura, dipendente da tale stato.

Al suo posto subentra, con i relativi oneri e facoltà, la lottizzante acquirente.

La società Cooperativa chiede l'applicazione delle disposizioni agevolate di cui al Testo Unico n. 1165 del 1938 e successive disposizioni ed in particolare l'applicazione dell'imposta fissa di Registro a' sensi dell'art. 66 comma 6 bis lettera C Decreto Legge 331/1993 convertito nella Legge 29 ottobre 1993 n. 427.

All'uopo dichiara:

- che la presente operazione e' espressamente prevista dall'art. 4 dello Statuto Sociale;
- di essere iscritta al Registro Prefettizio come sopra precisato;
- di tenere i libri contabili ai sensi di legge;
- di essere retta dai principi di mutualita' di cui all'art. 20 della legge 14 dicembre 1947 n. 1577;

- di aver regolarizzato le relazioni con le Imprese i bi

- di possedere tu
vigente per godere

Art. 11 - Varianti

Non necessita di a

dell'art. 14, ult

2005, n. 12, la

modificazioni plan

alterino le caratt

strumento attuativ

globale degli inse

aree per servizi p

Negli altri casi,

la quale dovrà seg

del PLR stesso.

Art. 12 - Cauzioni

A garanzia di tut

convenzione, i lot

623.000 (seicentov

l'esecuzione dell

secondarie, mediant

- RAS in data 9

267.391,60 (duecent

sessanta);

- ZURICH in data

355.608,40 (trece

quaranta).

La cauzione rimarr

sarà effettuato d

delle opere di u

verifica dell'otten

nella presente con

a giudizio discrez

effettivamente ese

parziale. Anche in

ridotta oltre il

originaria.

Art. 13 - Scadenza

La presente conve

elaborati del PLR,

dalla data di esec

definitiva e, più

Essa, pertanto, sc

Art. 14 - Trasmiss

Qualora i lottizza

in parte, delle a

all'acquirente tutt

e rimarranno svin

Comune, solo dal n

euro 191.425
stato versato
stipula della
rilasciate dal

area comunale
a Parrocchia o

scrizione del
ativa Edilizia
Santi Cosma e
tà comunale di
astalmente al
colore rosso,
, già allegata
è destinata a

itouno virgola
o (SLP) di cui
popolare e 40%
o al prezzo di
erreno per un
3,91 euro/mq x

ca' Cooperativa
della presente
dal Tesoriere

e, il Comune di
qualità di
altre parti
me, facoltà ed
pressa, sia in
stato.

e facoltà, la

le disposizioni
38 e successive
e dell'imposta
6 bis lettera C
29 ottobre 1993

mente prevista

zio come sopra

e;
di cui all'art.

- di aver regolarmente depositato presso il competente Registro delle Imprese i bilanci relativi agli ultimi due anni;
- di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per godere delle agevolazioni fiscali.

Art. 11 - Varianti

Non necessita di approvazione di preventiva variante, a norma dell'art. 14, ultimo comma, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico e generale. Negli altri casi, si dovrà procedere con una variante al PLR, la quale dovrà seguire la medesima procedura per l'approvazione del PLR stesso.

Art. 12 - Cauzioni

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, i lottizzanti costituiscono una cauzione di euro 623.000 (seicentoventitremila), pari all'importo previsto per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, mediante fidejussioni assicurative, rilasciate da:

- RAS in data 9 marzo 2006 Polizza n. 059715097 per Euro 267.391,60 (duecentosessantasettemilatrecentonovantuno virgola sessanta);

- ZURICH in data 16 marzo 2006 Polizza n. 040C1334 per Euro 355.608,40 (trecentocinquantacinquemilaseicentootto virgola quaranta).

La cauzione rimarrà valida ed efficace sino allo svincolo che sarà effettuato dal Comune dopo l'approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie e la verifica dell'ottemperanza ad ogni altra obbligazione contenuta nella presente convenzione. La cauzione potrà essere ridotta, a giudizio discrezionale del Comune, in rapporto alle opere effettivamente eseguite, dopo l'approvazione di un collaudo parziale. Anche in tal caso, la cauzione non potrà essere mai ridotta oltre il 50% (cinquanta per cento) di quella originaria.

Art. 13 - Scadenza della convenzione

La presente convenzione di lottizzazione, unitamente agli elaborati del PLR, ha durata decennale, con decorrenza iniziale dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione definitiva e, più precisamente dal 20 febbraio 2006.

Essa, pertanto, scadrà il 19 febbraio 2016.

Art. 14 - Trasmissione delle obbligazioni

Qualora i lottizzanti procedano alla alienazione, in tutto o in parte, delle aree comprese nel PLR, dovranno trasmettere all'acquirente tutti gli oneri di cui alla presente convenzione e rimarranno svincolati da ogni impegno nei confronti del Comune, solo dal momento in cui produrranno al Comune stesso

copia della documentazione comprovante la ricostituzione delle relative garanzie da parte loro e dopo che le stesse saranno ritenute regolari dal Comune medesimo.

La sostituzione potrà avvenire, senza necessita' di adozione di ulteriori atti, anche per trasferimenti effettuati dopo la presentazione del progetto di lottizzazione e prima della stipula della presente convenzione in atto pubblico.

In tal caso, le garanzie saranno costituite direttamente dal lottizzante subentrante.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente, compresa quella statale, regionale e comunale.

Art. 16 - Osservanza norme urbanistiche

Ai sensi dell'art. 30, D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, i lottizzanti dichiarano, sotto la loro responsabilità, con le formalità previste dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i terreni compresi nel PLR e quelli oggetto di cessione, sono destinati, secondo il Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Concorezzo, a zona C residenziale di espansione- comparto 2 e zona F1 standard comunali; i terreni esterni al PLR sono destinati, secondo il Piano Regolatore Generale vigente nel comune di Concorezzo, a viabilità (via Ozanam e nuova strada di Piano Regolatore Generale).

Ai sensi delle vigenti leggi in materia di edilizia e urbanistica i lottizzanti hanno prodotto i certificati di destinazione urbanistica relativi ai terreni in oggetto, entrambi rilasciati dal Comune di Concorezzo in data 13 febbraio 2006 certificato che si allegano al presente atto sotto le lettere "N" in copia conforme ed "O" in originale. Fatta avvertenza che nel certificato allegato sotto la lettera "N" sono indicati i mappali originari dai quali derivano per frazionamento i mappali oggetto della presente convenzione.

I lottizzanti dichiarano altresì che non sono intervenute, successivamente al rilascio dei certificati suddetti, modificazioni degli strumenti urbanistici.

Art. 17 - Registrazione, trascrizione, benefici fiscali

La presente convenzione sarà debitamente registrata e sarà trascritta presso l'ufficio del Territorio di Milano - Servizi di Pubblicità immobiliare Circoscrizione 2^a - con rinuncia delle parti ad eventuali diritti di ipoteca legale e con esonero per l'Ufficio del Territorio di Milano - Servizi di Pubblicità Immobiliare Circoscrizione 2 - da ogni responsabilità a riguardo.

Ai fini della registrazione e trascrizione, le parti richiedono l'applicazione di ogni beneficio fiscale, trattandosi di convenzione urbanistica e di presupposto per il rilascio di concessioni edilizie (art. 20, legge 28 gennaio 1977, n.10).

Art. 18 - Dichiarazioni patrimoniali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2659 del Codice Civile,



Prot. n°004356

Ns. Rif. Prot. n° 3553 del 07/02

Vs. Rif. Prot. n°

Cat. 10.10-03.01-2916

CERTIFICAZIONE

Vista la richiesta pre
Fausto, in qualità di tecnico

Visto l'art. 30, comma

Visto il vigente Piano
12 del 31/03/2004;

Visto il T.U.E.L.;

che il terreno distinto al
seguente destinazione urba-

FG. 33 PART. 111: 98'

1'

1'

ELLA_15_06

Unità organizzativa:

Responsabile di procedimento: Arch. M.

Atto trattato da: AI

20049 Concorezzo - Piazza della Pace

vengono rese le seguenti dichiarazioni:

- il signor MAGNI FIORENZO dichiara di essere coniugato ed in regime patrimoniale di separazione dei beni in forza di atto in data 5 dicembre 1977 nn. 33538/4347 di repertorio Notaio Aldo Bellomo di Monza, debitamente annotato a margine dell'atto di matrimonio (Comune di Monza - Anno 1957 - N. 494 - Parte II - Serie A);
- il signor MAGNI LUIGI dichiara di essere libero di stato;
- la signora LURAGHI SILVANA dichiara di essere libera di stato;
- la signora MAGNI STEFANIA MARIA dichiara di essere libera di stato;
- il signor MAGNI ALESSANDRO dichiara di essere libero di stato.
- il signor BERTOLAZZI LORENZO dichiara di essere coniugato ed in regime patrimoniale di separazione dei beni.

Art. 19 - Spese conseguenti alla convenzione

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione sono a totale carico dei lottizzanti.

Le parti che hanno i requisiti di legge, espressamente dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne già conoscenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che pubblico leggendolo ai comparenti, che lo approvano, confermano e sottoscrivono meco, anche marginalmente.

Quest'atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, in parte manoscritto da me Notaio, occupa di quattordici fogli ventisette pagine e sin qui della ventottesima.

F.to: BOCCELLA MICHELE ANTONIO

F.to: BERTOLAZZI PATRIZIA

F.to: BERTOLAZZI LORENZO

F.to: MAGNI FIORENZO

F.to: LUIGI MAGNI

F.to: ALESSANDRO MAGNI

F.to: STEFANIA MARIA MAGNI

F.to: SILVANA LURAGHI

F.to: LUCIANO PUDDU

F.to: MARIA ALESSANDRA PANBIANCO Notaio (L.S.)

* * * * *

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vimercate
in data 22 marzo 2006 al n. 343 serie 1T

Liquidati Euro 9.825,00



ALLEGATO "O" alibito NF 84375-20439

Sp. Notaio PANBIANCO di Limeruzze

COMUNE di CONCOREZZO

Provincia di Milano

Prot. n° 004356 15 FEB 2006

Ns. Rif. Prot. n° 3553 del 07/02/2006

Vs. Rif. Prot. n°

Cat. 10.10-03.01-2916



MARKA DA BOLLO
€ 14,62
Ufficio del Comune
25/01/2006 10:06:12
00004306
00000085
00001-00009
0.1.05.133283.716.0

Concorezzo, 13/02/2006

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA N. 15/2006

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la richiesta presentata in data 07/02/2006, prot. n. 3553 da parte dell'Ing. Pella Fausto, in qualità di tecnico incaricato, con studio a Concorezzo, via dei Mestieri n°13;

Visto l'art. 30, comma 3, del D.P.R. 380 del 06/06/2001;

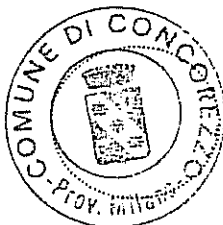
Visto il vigente Piano Regolatore Urbanistico Generale, approvato con Delibera di C.C. n° 12 del 31/03/2004;

Visto il T.U.E.L.;

CERTIFICA

che il terreno distinto al N.C.T. di questo Comune con il foglio 33 particella 111, ha la seguente destinazione urbanistica:

FG. 33 PART. 111: 98% circa "ZONA F1 PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNALE - STANDARD COMUNALI";
1% circa "ZONA C, RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO; SOGGETTA A PIANO ATTUATIVO DENOMINATO COMPARTO 2";
1% circa "ZONA A STRADA".



Il Coordinatore
Settore Servizi sul Territorio
Arch. Marco Polletta

ELLA_15_06

attività organizzativa: SERVIZIO URBANISTICA
responsabile di procedimento: Arch. Marco POLLETTA
attività trattata da: AI



ALLEGATO all'atto
N. 84375-90439 di Rep.
Notaio M.A. PANBIANCO
di Vimercate

COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 87 DEL 22/12/2005

**OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE VIA OZANAM -
VIA ALDO MORO, DENOMINATO, SECONDO IL P.R.G. VIGENTE,
COMPARTO 2**

Il giorno 22/12/2005, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come da regolamento.

Assume la presidenza il Sindaco, LISSONI ANTONIO. Partecipa il Segretario generale BOCCELLA MICHELE.

Sono presenti i Signori: GRASSI NADIA, LISSONI ROBERTO, RONCHI FABRIZIO MARIA, Assessori Esterni.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

LISSENI ANTONIO
MAGNI ALESSANDRO
CASSANO FRANCESCO
COLOMBO SILVIA
POZZI AMBROGIO
LISSENI FABIO
ANDREONI GUIDO MARIA
MERLO UMBERTO
NAVA ENRICO
BERETTA FELICE
FERORELLI MICHELANGELO
MEREGALLI EUGENIO
RONCHI SERGIO
PANCERI PAOLA
CAZZOLETTI SERGIO
TERUZZI EDOARDO
RIDOLFI CARLOANGELO
TERZOLI FRANCO MARIA
ZANINELLI MICAELA
CAPITANIO MAURO

Assenti/Assenti giustificati

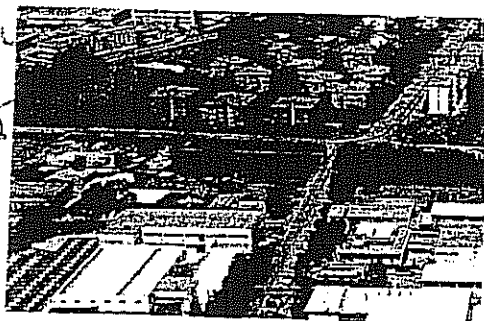
BORMIOLI PIERGIORGIO

Membri ASSEGNATI 21 PRESENTI 20

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

sering ^{REGISTRO "L" alatto nn. 84395-20439 Rep. Notaio PANBIANCO}
società di _____ di Rimeteate
— ingegneria, oro n. _____ 1.
alla delibera S.C. n. 87
del 22 ME 2005

IL SINDACO
(Antonio Lissoni)



i Lottizzanti:

1. MAGNI FIORENZO Magni fiorenzo MAGNI LUIGI

LURAGHI SILVANA *Stefania Magni* MAGNI STEFANIA MARIA

MAGNI ALESSANDRO

2. PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO

3. LORENZO BERTOLAZZI

4. IMPRESA EDILE BERTOLAZZI srl

5. COMUNE DI CONCOREZZO

il Progettista:

ING. FAUSTO PELLA

Documento: \\Server\working\01 - COMMESSE PRODUTTIVE\01.2 - lavori PRIVATI\01.2\01.2-0 - PLR v. Orzani\compila\2\02 - PROGETTO EDILE\03.04-pratica edilizia\03.04.03-richiesta concessione\6-allegati\finale\24-1\1\relazioni\1, relazione tecnica.doc

PARROCCHIA
S.S. COSMA E DAMIANO
CONCOREZZO (MI)

IMPRESA EDILE
BERTOLAZZI srl
Via T. Tasso, 12
20049 CONCOREZZO (MI)
Partita IVA 00853660960



data	24-11-2005	revisione n° /	del /	pagina 1	allegati /
commessa	71s-03	redatto da gg/tv	controllato da gg	approvato da FP	file

sering

società di
— ingegneria

ALLEGATO "M" all'atto n° 84375-20439 Rp

Notaio PUBBLICO
di V. MARCONI

7.

Am. 27096

Disposto il 29. NOV. 05

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Comune di Concorezzo (Milano)
LOTTIZZANTI VARI

Piano di lottizzazione residenziale di via Ozanam
- COMPARTO 2 -



IL SINDACO
(Antonio Lissani)

OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARICO DELLE PROPRIETA'

Computo metrico estimativo - desunto da Bollettino CCIAA 1/2005

i Lottizzanti:

1. MAGNI FIORENZO

[Signature]

MAGNI LUIGI

[Signature]

LURAGHI SILVANA

[Signature]

MAGNI STEFANIA MARIA

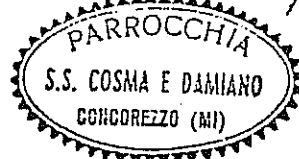
[Signature]

MAGNI ALESSANDRO

[Signature]

2. PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO

[Signature]



3. LORENZO BERTOLAZZI

[Signature]

4. IMPRESA EDILE BERTOLAZZI srl

[Signature]

5. COMUNE DI CONCOREZZO

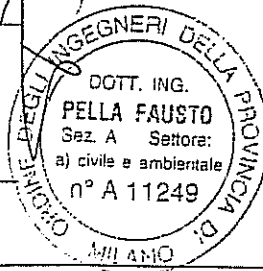
[Signature]

IMPRESA EDILE
BERTOLAZZI srl
Via T. Tasso, 12
20049 CONCOREZZO (MI)
Partita IVA 00853660363

il Progettista:

ING. FAUSTO PELLA

[Signature]



Documento: \\Server\sering\01 - COMMESSE PRODUTTIVE\01.2 - lavori PRIVATI\01.2.0171-03-0 - PLR v. Ozanam comparto 2013 -
PROGETTO EDILE\01.14-pratica edilizia\01.04.12-richiesta concessione\01-b-01\01.14.12-0171-03-0 opere di urbanizz.doc

data	24-11-2005	revisione n° /	del /	pagina 1	allegati /
commessa	71s-03	redatto da	gg/tv	controllato da	LP
		approvato da	FP	file	

Sering srl

via dei Mestieri 13 - 20049 Concorezzo (Milano) Italia - partita IVA - C.F. 02280620960
telefono 0039.039.68.86.381 - fax 0039.039.68.86.380 e-mail: sering@seringsrl.it sito web: www.seringsrl.it
R.E.A. n° 1409772 Registro imprese di Milano n. 02280620960 - capitale sociale 10.400 euro i.v.



COMUNE di CONCOREZZO

Provincia di Milano

Prot. n°

004355 15 FEB 2006

Ns. Rif. Prot. n° 3553 del 07/02/2006

Vs. Rif. Prot. n°

Cat. 10.10-03.01-2916

ALLEGATO all'atto

N. 84374-20438 di Rep.

Notaio M.A. PANBIANCO

di Vimercate

Concorezzo, 13/02/2006

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA N. 14/2006

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la richiesta presentata in data 07/02/2006, prot. n. 3553 da parte dell'Ing. Pella Fausto, in qualità di tecnico incaricato, con studio a Concorezzo, via dei Mestieri n°13;

Visto l'art. 30, comma 3, del D.P.R. 380 del 06/06/2001;

Visto il vigente Piano Regolatore Urbanistico Generale, approvato con Delibera di C.C. n° 12 del 31/03/2004;

Visto il T.U.E.L.;

ALLEGATO all'atto

N. 84375-20439 di Rep.

Notaio M.A. PANBIANCO

di Vimercate

che i terreni distinti al N.C.T. di questo Comune con il foglio 33 particelle 8-197-7-5-90-91-118-119-142-4, hanno la seguente destinazione urbanistica:

FG. 33 PART. 8: 95% circa "ZONA C, RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO;
SOGGETTA A PIANO ATTUATIVO DENOMINATO
COMPARTO 2";

5% circa "ZONA A STRADA".

FG. 33 PARTT. 197 - 90 - 91: "ZONA C, RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO;
SOGGETTA A PIANO ATTUATIVO DENOMINATO
COMPARTO 2";

FG. 33 PART. 7: 98% circa "ZONA C, RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO;
SOGGETTA A PIANO ATTUATIVO DENOMINATO
COMPARTO 2";

2% circa "ZONA A STRADA".

FG. 33 PART. 5: 98% circa "ZONA C, RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO;
SOGGETTA A PIANO ATTUATIVO DENOMINATO
COMPARTO 2";

2% circa "ZONA A STRADA".

FG. 33 PART. 118: 25% circa "ZONA C, RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO;
SOGGETTA A PIANO ATTUATIVO DENOMINATO
COMPARTO 2";

75% circa "ZONA D2 - INDUSTRIALE ESISTENTE".

PELLA_14_06

Unità organizzativa:

SERVIZIO URBANISTICA

Responsabile di procedimento:

Arch. Marco POLLETTA

Pratica trattata da:

AI

* * * * *

La presente copia e' conforme all'originale munito delle
firme prescritte dalla Legge e si compone di numero 79
fogli et quattro planimetrie di cui quella allegata sotto
la lettera "F" in scala non conforme all'originale..

Si rilascia per uso di ~~usgo~~ *usgo*.

Dal mio studio, *12 aprile 2006*.

